

## **STATUTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA "BRUNO UBERTINI"**

### **ARTICOLO 1**

#### **NATURA E SEDE**

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini", di seguito indicato come Istituto, è un Ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Gode di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2012, n. 106 e dell'Intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna relativa al riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, ratificata con legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n.9 e legge della Regione Lombardia 24 luglio 2014, n.22, di seguito denominata Intesa.
3. L'Istituto ha sede legale a Brescia in via Bianchi 9 ed è articolato sul territorio delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna in sezioni che di norma coincidono con gli ambiti provinciali.

### **ARTICOLO 2**

#### **PRINCIPI, SCOPI, FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE**

1. L'Istituto opera come strumento tecnico scientifico dello Stato e delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.
2. Nell'assolvimento dei propri compiti di tutela della salute, opera nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti di eguaglianza, equità, imparzialità, partecipazione, trasparenza e responsabilità verso la collettività.
3. Garantisce al Ministero della Salute, alle Regioni nonché alle articolazioni sanitarie territoriali, le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, in stretto coordinamento con i laboratori pubblici di altri enti che operano nei medesimi settori.
4. L'organizzazione interna dell'Istituto ed il funzionamento sono stabiliti dall'atto di organizzazione aziendale.
5. L'Istituto adegua il proprio ordinamento al principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e attuazione e gestione dall'altro, secondo i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni.

### **ARTICOLO 3**

#### **COMPETENZE**

1. L'Istituto svolge funzioni inerenti la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare.

2. L'Istituto svolge in via primaria i seguenti compiti:

- a) ricerca sperimentale sulla prevenzione, eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive diffuse degli animali;
- b) ricerca in materia di igiene degli allevamenti, delle produzioni zootecniche e del benessere animale;
- c) supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
- d) ricerca di base e finalizzata per lo sviluppo delle conoscenze in materia di sicurezza alimentare, nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni ed altri enti pubblici;
- e) studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti e dell'alimentazione animale;
- f) formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi e salubrità degli alimenti anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;
- g) elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
- h) consulenza e assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
- i) erogazione del servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi; j) supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
- k) sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti, anche mediante l'attivazione di centri epidemiologici;
- l) attuazione di iniziative statali o regionali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori;
- m) cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe intese con il Ministero della Salute;
- n) esecuzione degli accertamenti analitici necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi risanamento ed eradicazione;
- o) esecuzione degli esami necessari all'attività di controllo sugli alimenti nonché degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale.

3. L'Istituto adegua le proprie strutture e i propri servizi alle norme tecniche in materia di requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova ed informa le proprie attività al rispetto delle norme previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

#### **ARTICOLO 4**

##### **PRODUZIONI**

1. L'Istituto, sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione di medicinali e prodotti necessari per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. Per tali attività, il consiglio di amministrazione, acquisito il parere delle Regioni interessate, può disporre l'associazione dell'Istituto ad altri Istituti zooprofilattici sperimentali.

3. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale a ciò dedicati e con gestione contabile separata.

#### **ARTICOLO 5**

##### **CONVENZIONI O CONTRATTI DI CONSULENZA PER LA FORNITURA DI SERVIZI E PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI**

1. L'Istituto, nel rispetto della normativa vigente, può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, nonché soggetti privati, purché sia assicurata la prevalenza all'attività ordinaria e non venga ad essa arrecato pregiudizio, siano adottate tutte le misure necessarie ad evitare conflitto di interessi, sia assicurata una gestione contabile separata e sia fatto riferimento al tariffario per le prestazioni a titolo oneroso.

2. Le prestazioni erogate alle articolazioni sanitarie territoriali delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna nell'ambito dei piani nazionali di profilassi, risanamento ed eradicazione delle malattie, nonché della programmazione regionale e delle emergenze sono svolte a titolo gratuito.

#### **ARTICOLO 6**

##### **LA RICERCA**

1. L'Istituto valorizza e promuove la ricerca scientifica per sviluppare conoscenze nuove, prodotti e servizi idonei ad accrescere il benessere e la salute della collettività, rispondendo al fabbisogno conoscitivo correlato con la natura stessa dell'Istituto e divulgandone i relativi risultati.

2. La direzione della ricerca scientifica è attribuita al direttore generale.

## **ARTICOLO 7**

### **PATRIMONIO**

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni che ne fanno parte alla data di entrata in vigore dell'Intesa.
2. Fanno altresì parte del patrimonio dell'Istituto tutti quei beni che pervengono successivamente, a qualsiasi titolo, all'Istituto.

## **ARTICOLO 8**

### **CONTABILITA' E FONTI DI FINANZIAMENTO**

1. La contabilità economico-patrimoniale dell'Istituto è tenuta secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il consiglio di amministrazione approva:
  - a) il bilancio preventivo economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
  - b) il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. Le fonti di finanziamento dell'Istituto sono costituite:
  - a) dalle entrate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
  - b) da eventuali contributi erogati dallo Stato e dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, a seguito di specifici obiettivi o progetti;
  - c) dai proventi derivanti dalle attività relative a convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private e da soggetti privati.

## **ARTICOLO 9**

### **ORGANI**

1. Sono organi dell'Istituto:
  - a) il consiglio di amministrazione ;
  - b) il direttore generale;
  - c) il collegio dei revisori dei conti.

## **ARTICOLO 10**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE**

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali due designati dalla Regione Lombardia, due dalla Regione Emilia-Romagna e uno dal Ministero della Salute.
2. Ai fini della nomina nel consiglio di amministrazione dell'Istituto trovano applicazioni le vigenti disposizioni normative in tema di inconfiribilità e incompatibilità dell'incarico.
3. Alla nomina del consiglio di amministrazione provvede, a seguito delle designazioni effettuate, il Presidente della Regione Lombardia, con proprio decreto. Il Presidente della Regione Lombardia provvede altresì alla convocazione della prima riunione del consiglio di amministrazione, nel corso della quale il consiglio stesso elegge il presidente ed il vicepresidente tra i rappresentanti designati dalle due Regioni.
4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati non più di una volta.
5. Nell'ipotesi di dimissioni anticipate, l'interessato deve darne comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione con un preavviso di almeno 15 giorni. Nell'arco dei 15 giorni il presidente convoca il consiglio di amministrazione dell'Istituto per la presa d'atto delle dimissioni. Il termine di preavviso di 15 giorni può essere derogato solo con il consenso espresso del consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione informa, entro 5 giorni, il Presidente della Giunta della Regione Lombardia per gli adempimenti di competenza. Laddove le dimissioni riguardino il presidente del consiglio di amministrazione i compiti allo stesso affidati ai sensi del periodo precedente sono svolti dal Vice Presidente.
6. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o più consiglieri si provvede alla sostituzione secondo quanto previsto dall'Intesa in tema di nomina del consiglio di amministrazione.
7. I nuovi componenti restano in carica fino all'ordinaria scadenza del consiglio.

## **ARTICOLO 11**

### **COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il consiglio di amministrazione svolge compiti di indirizzo in coerenza con gli obiettivi generali, le priorità e gli indirizzi delle programmazioni regionali nonché compiti di coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto.
2. In particolare approva:
  - a) lo statuto e le relative modifiche;
  - b) l'atto di organizzazione aziendale, la graduazione delle posizioni dirigenziali e il fabbisogno di personale, su proposta del direttore generale;
  - c) il piano pluriennale delle attività e degli investimenti predisposto dal direttore generale;
  - d) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio d'esercizio predisposti dal direttore generale;
  - e) il tariffario delle prestazioni erogate a titolo oneroso,
  - f) la relazione programmatica annuale e la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto predisposte dal direttore generale e le trasmette alle Giunte Regionali con eventuali osservazioni;
  - g) l'istituzione di una nuova sezione ovvero la soppressione di una già esistente su proposta del

direttore generale;

- h) le variazioni del patrimonio immobiliare;
- i) la nomina o la designazione, sentite le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, di rappresentanti dell'Istituto in enti partecipati e/o controllati;
- j) tutti gli atti di competenza dell'organo di indirizzo politico ai sensi della vigente normativa.

## **ARTICOLO 12**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO**

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni bimestre ed ogni qualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, uno dei due presidenti delle Giunte regionali, il direttore generale o almeno due dei suoi componenti.
2. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti in carica.
3. Il consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che nei casi di votazione a scrutinio segreto.
4. Le votazioni si svolgono per appello nominale o, quando si tratti di questioni concernenti persone, a scrutinio segreto.
5. I consiglieri hanno l'obbligo di astensione ai sensi della vigente normativa in tutti i casi in cui si trovino in conflitto di interessi.
6. Sono esclusi dal computo per la validità delle riunioni e per le deliberazioni che li riguardano i consiglieri che debbono astenersi ai sensi del comma precedente.
7. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale senza diritto di voto. Il direttore amministrativo svolge funzioni di segretario.
8. Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione il presidente del collegio dei revisori o suo delegato.
9. La convocazione delle sedute del consiglio di amministrazione è disposta dal presidente, con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.
10. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tramite posta elettronica certificata; in caso di impossibilità, con altri mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione della convocazione.
11. Con le medesime modalità di cui al comma precedente, il presidente può comunicare un ordine del giorno suppletivo entro il giorno lavorativo antecedente la seduta.
12. La convocazione è sottoscritta dal presidente e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di riunione e l'ordine del giorno, con la specificazione degli argomenti da trattare.
13. La convocazione deve essere trasmessa ai consiglieri, al direttore generale ed al direttore amministrativo.

14. Il consiglio, con voto unanime di tutti i componenti, può inserire argomenti non compresi nell'ordine del giorno ed assumere eventuale deliberazione.

15. E' ammessa la possibilità che le sedute del consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza a condizione che:

- a) sia rispettato il metodo collegiale;
- b) sia consentito al presidente di accertare l'identità dei partecipanti, il regolare svolgimento dell'adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati delle votazioni;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi e gli eventi da iscrivere agli atti;
- d) sia consentito ai partecipanti di prendere parte alla discussione e alla votazione simultanea sulle questioni oggetto dell'ordine del giorno;
- e) vengano comunicati nella convocazione i luoghi collegati audio/video a cura dell'Istituto, nei quali i consiglieri possano intervenire, dovendosi considerare la seduta svolta nel luogo in cui saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

## **ARTICOLO 13**

### **SCIoglimento DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto quando:

- a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione o gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
- b) il conto economico chiude con una perdita superiore al venti per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
- c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

2. Le valutazioni in merito alla sussistenza dei presupposti sopra indicati vengono effettuate, anche su proposta del Ministro della Salute, congiuntamente tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna. Il provvedimento definitivo di scioglimento è adottato con decreto del presidente della Regione Lombardia di concerto con il presidente della Regione Emilia Romagna e d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute.

3. Il provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione comporta la decadenza del direttore generale.

4. In tale ipotesi i presidenti delle due regioni d'intesa con il Ministro della Salute, nominano un commissario straordinario per lo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione e gestione e per il compimento degli atti indifferibili e urgenti sino alla ricostituzione degli organi ordinari entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di scioglimento.

## **ARTICOLO 14**

### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel corso della prima riunione del consiglio di amministrazione tra i rappresentanti designati dalle due Regioni.
2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.
3. Predisporre l'ordine del giorno delle sedute, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.
4. Vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, firma gli atti di competenza ed esercita le altre attribuzioni devolutesi dalle leggi vigenti.
5. Il presidente può delegare incarichi specifici al vicepresidente ed ai membri del consiglio.

## **ARTICOLO 15**

### **IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. E' eletto dal consiglio di amministrazione nel corso della prima riunione del consiglio di amministrazione tra i rappresentanti designati dalle due Regioni.
3. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'espletamento dei compiti previsti dall'art.14.

## **ARTICOLO 16**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

1. Il direttore generale è nominato a seguito di avviso pubblico e conseguente predisposizione di un elenco di idonei con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia, di concerto con la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, sentito il Ministro della Salute.
2. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne dirige le attività, compresa quella scientifica, ed è responsabile della gestione complessiva dell'Istituto. Nell'ambito delle proprie competenze, il direttore generale, in particolare:
  - a) predispone:
    1. il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio d'esercizio;
    2. l'atto di organizzazione aziendale;
    3. la graduazione delle posizioni dirigenziali;
    4. l'atto di determinazione del fabbisogno di personale;

5. la relazione programmatica annuale;
6. il piano pluriennale delle attività e degli investimenti, in relazione alla durata del proprio mandato;
7. la relazione gestionale sull'attività svolta dall'Istituto;
8. il tariffario;

b) stipula i contratti e le convenzioni e assume gli impegni di spesa;

c) dà esecuzione agli atti adottati dal consiglio di amministrazione e, laddove previsto, approvati dalle Regioni.

3. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo, a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata quadriennale.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale, dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n.9 e della Regione Lombardia 24 luglio 2014, n.22 è rinnovabile una sola volta.

6. Nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario.

7. In caso di gravi motivi ovvero la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, ovvero casi di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, la Giunta della Regione Lombardia, di concerto con la Giunta della Regione Emilia-Romagna risolve il contratto del direttore generale dichiarandone la decadenza e provvede, sentito il Ministro della Salute, alla sostituzione.

## **ARTICOLO 17**

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.**

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente della Regione Lombardia di concerto con il Presidente della Regione Emilia-Romagna.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni.

3. È composto da tre membri di cui:

a) uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;

b) due designati rispettivamente dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39

4. Il direttore generale convoca il collegio dei revisori dei conti per la prima seduta nel corso della quale il collegio stesso elegge il proprio presidente tra i componenti di designazione regionale.

5. Il collegio svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123 e successive modificazioni e integrazioni.

## **ARTICOLO 18**

### **IL DIRETTORE SANITARIO**

1. Il direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal direttore sanitario.
2. Il direttore generale nomina il direttore sanitario.
3. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione, purché tale esperienza sia maturata nei dieci anni antecedenti all'assunzione dell'incarico e sia caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie e responsabilità verso l'esterno.
4. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari. Risponde al direttore generale e concorre, con la formulazione di proposte e pareri obbligatori per i profili tecnici, alla formazione delle decisioni di sua competenza.
5. Il direttore sanitario sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento dello stesso.
6. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario è esclusivo, a tempo pieno ed è regolato da un contratto di lavoro di durata quadriennale.

## **ARTICOLO 19**

### **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

1. Il direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal direttore amministrativo.
2. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo.
3. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che ricopra una posizione dirigenziale a seguito di incarico formalmente conferito e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione, purché tale esperienza sia maturata nei dieci anni antecedenti all'assunzione dell'incarico e sia caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie e responsabilità verso l'esterno.
4. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi. Risponde al direttore generale e concorre, con la formulazione di proposte e pareri obbligatori per i profili di legittimità, alla formazione delle decisioni di sua competenza.
5. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è esclusivo, a tempo pieno ed è regolato da un contratto di lavoro di durata quadriennale.

## **ARTICOLO 20**

### **VIGILANZA E CONTROLLO**

1. La vigilanza ed il controllo sugli organi e sull'attività dell'Istituto sono esercitate di concerto fra la Giunta Regionale della Lombardia e la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, per quanto di competenza delle Regioni stesse. Sono soggette a controllo le deliberazioni con cui è approvato:

- a) lo statuto e le relative modifiche;
- b) l'atto di organizzazione aziendale, la graduazione delle posizioni dirigenziali e il fabbisogno di personale;
- c) il piano pluriennale delle attività e degli investimenti;
- d) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio d'esercizio;
- e) il tariffario delle prestazioni erogate a titolo oneroso.
- f) l'istituzione di una nuova sezione ovvero la soppressione di una già esistente;
- g) la costituzione di associazione con altri Istituti zooprofilattici per le attività di cui all' articolo 4.

2. Entro dieci giorni dalla loro adozione le deliberazioni soggette a controllo sono trasmesse contemporaneamente alla Giunta Regionale della Lombardia e alla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna per l'esercizio della funzione di controllo.

3. Le medesime deliberazioni acquistano efficacia se approvate dalla Giunta Regionale della Lombardia, di concerto con la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, nel termine di quaranta giorni dal loro ricevimento, fatte salve eventuali richieste istruttorie che comportano l'interruzione del medesimo termine.

4. In caso di mancato ricevimento contestuale da parte delle due Giunte Regionali, il termine di quaranta giorni decorre dall'ultimo ricevimento. Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno e dal 24 dicembre al 7 gennaio.

5. Le deliberazioni si intendono approvate trascorso il termine di quaranta giorni dal loro ricevimento o l'ulteriore termine di quaranta giorni a seguito di richieste istruttorie senza che sia intervenuto formale atto di approvazione.

6. L'Istituto individua quale strumento idoneo per la trasmissione dei provvedimenti soggetti a controllo la posta elettronica certificata ovvero altre modalità idonee a garantire la contemporaneità della ricezione.

## **ARTICOLO 21**

### **IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

1. Il comitato tecnico scientifico è l'organismo di consulenza dell'attività scientifica dell'Istituto.
2. E' composto da cinque membri esterni all'Istituto di comprovata esperienza ed autorità internazionale nel campo della ricerca.
3. Il comitato tecnico scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.
4. L'atto di organizzazione dell'Istituto definisce le modalità di selezione, di funzionamento e la determinazione dei compensi del comitato tecnico scientifico.

## **ARTICOLO 22**

### **IL COMITATO ETICO**

1. Il comitato etico dell'Istituto opera in qualità di organismo guida e di valutazione sotto il profilo etico per le ricerche e per le sperimentazioni, in conformità con la normativa vigente.
2. E' composto da sette membri di comprovata esperienza e autorità nell'ambito della ricerca e sperimentazione animale. Il comitato etico è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.
3. L'atto di organizzazione dell'Istituto definisce le modalità di selezione, di funzionamento e la determinazione dei compensi del comitato etico.

## **ARTICOLO 23**

### **NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1. All'interno dell'Istituto opera in posizione di autonomia ed indipendenza il nucleo di valutazione delle prestazioni .
2. In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, esso:
  - a) svolge attività di verifica e di monitoraggio del sistema di valutazione delle performance organizzativa e individuale svolte dalle strutture all'interno dell'Istituto;
  - b) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai fini della misurazione e della valutazione delle performance e ne riferisce all'autorità nazionale di vigilanza;
  - c) effettua indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo.
3. Il nucleo di valutazione delle prestazioni è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale. E' composto da tre membri di cui uno con funzione di Presidente.
4. L'atto di organizzazione dell'Istituto definisce le modalità di selezione, di funzionamento e la determinazione dei compensi del nucleo di valutazione delle prestazioni.

## **ARTICOLO 24**

### **IL PERSONALE**

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto del servizio sanitario nazionale e della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale. Si applica, altresì, l' Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla disciplina concorsuale per il personale addetto alla ricerca degli Istituti zooprofilattici sperimentali, siglato il 16 2010.

## **ARTICOLO 25**

### **CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Al fine di prevenire, individuare e risolvere situazioni di conflitto di interesse fra l'attività svolta al di fuori dell'Istituto e le finalità e gli obiettivi di questo, il personale dipendente è tenuto al rispetto delle procedure previste nel codice di comportamento, adottato in conformità alla normativa vigente.
2. Attraverso il codice di comportamento, l'Istituto definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i propri dipendenti sono tenuti ad osservare al fine di preservare la buona immagine dell'amministrazione, in rappresentanza della quale agiscono.
3. Tali obblighi di condotta si estendono, ove compatibili, agli amministratori dell'Istituto e ai soggetti esterni con i quali l'Istituto intrattiene rapporti.

## **ARTICOLO 26**

### **PARI OPPORTUNITA'**

1. L'Istituto si impegna a promuovere e a dare la massima attuazione ad azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità, tra uomini e donne, nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera e nelle attribuzioni dei livelli di responsabilità dirigenziale del personale dipendente.

## **ARTICOLO 27**

### **PERFORMANCE**

1. L'Istituto, ai fini di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nonché la rispondenza dell'attività delle strutture organizzative agli indirizzi prefissati, si dota di un proprio ciclo di gestione delle performance, che prevede l'adozione di un piano triennale in relazione alle performance attese, con propri indicatori e con gli strumenti di valutazione del livello di raggiungimento delle stesse, da approvarsi con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.

## **ARTICOLO 28**

### **PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

1. L'Istituto, nello svolgimento della propria attività amministrativa, si conforma ai principi enunciati dalla normativa in materia di prevenzione dei fenomeni di corruzione, nella sua accezione più ampia di malfunzionamento dell'amministrazione per l'utilizzo a fini privati delle funzioni attribuite, e di trasparenza, quale misura operativa di contrasto della corruzione e strumento di realizzazione di un concreto controllo pubblico sull'azione amministrativa.
2. A tal fine il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, individua il responsabile

della prevenzione della corruzione e il responsabile della trasparenza dell'Istituto, approva i piani relativi e prende atto delle relazioni descrittive dell'attività svolta in corso d'anno.

## **ARTICOLO 29**

### **PUBBLICITA' DEGLI ATTI**

1. L'Istituto fornisce un'informazione adeguata sui processi e sull'azione amministrativa, al fine di rendere l'amministrazione trasparente, accessibile e dialogante, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di accesso civico.
2. L'Istituto assolve gli obblighi di pubblicità, anche legale, per gli atti ed i provvedimenti mediante la pubblicazione degli stessi all'albo online dell'Istituto. La pubblicazione si conforma ai principi generali relativi al corretto trattamento dei dati, in particolare al principio di necessità, di proporzionalità e di non eccedenza, al principio di esattezza e di aggiornamento dei dati.
3. I provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione, dal direttore generale e dai dirigenti delegati sono immediatamente esecutivi tranne quelli elencati all'articolo 20.

### **NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 30**

1. Il presente statuto trova applicazione dalla data **DEL 18 LUG. 2016** .....
2. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio all'Intesa interregionale tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna di cui alla legge Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n.9 e alla legge Regione Lombardia 24 luglio 2014, n.22, al decreto legislativo 28 giugno 2012, n.106 e, in quanto applicabili, al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270.